

Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale
Via C. Colombo, 106 CAP 60127 Ancona



Alla c.a. SUAP DEI COMUNI DI
ANCONA
AGUGLIANO
CAMERANO
CAMERATA PICENA
CASTELFIDARDO
CHIARAVALLE
FALCONARA M.MA
LORETO
MONTEMARCIANO
MONTE SAN VITO
NUMANA
OFFAGNA
OSIMO
SIROLO

Alla c.a. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CONFCOMMERCIO
CONFARTIGIANATO
CONFESERCENTI
CNA
LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 140 del 26/09/2016: Reg. 853/2004, art. 1, comma 5, lettera b) – cessione di alimenti di origine animale tra imprese del commercio al dettaglio.

Si invia, allegato alla presente, il DDPF VSA di cui all'oggetto, con la preghiera di darne massima diffusione. Con il suddetto decreto, infatti, viene regolamentata la fornitura di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione, qualora la fornitura costituisca un'attività marginale, localizzata e ristretta:

- 1- la vendita potrà essere effettuata solo nell'ambito della stessa provincia e province contermini e il suo valore non potrà superare il 40% dei prodotti di origine animali lavorati/anno;
- 2- le imprese che intendono effettuare tale attività dovranno presentare una NIA di modifica di tipologia produttiva e assicurare il rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) 852/2004;
- 3- il manuale di autocontrollo dovrà essere implementato con la gestione di tale attività;
- 4- l'OSA dovrà compilare un registro di carico e scarico (fax-simile presente in Allegato B).

Nel DDPF VSA 140/16, vengono anche evidenziati i riferimenti normativi per le eventuali sanzioni da applicare in caso di non ottemperanza a quanto previsto.

Distinti saluti

Allegati:

1- DDPF VSA n. 140 del 26/09/2016 (pag.)

Responsabile del procedimento:
Dr.ssa Lucia Rinaldi
Medico veterinario dirigente
Tel. 0718705581 – Fax 0718705589
E-mail: lucia.rinaldi@sanita.marche.it

IL DIRETTORE F.F.
REGIONE MARCHE ASUR AREA VASTA 2 ANCONA
Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale
Attività di Controllo e Vigilanza
Dr.ssa Carmen Morales Llamazares

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede Legale: Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona C.F. e P. IVA 02175860424
Area Vasta n. 2
Sede Amministrativa: Via Turati, 51 – 60044 Fabriano (AN)



Luogo di emissione	Numero 140	Pag.
Ancona	Data 26/09/2016	1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
N. 140 DEL 26/09/2016

Oggetto: Reg. 853/2004, art.1, comma 5, lettera b) - cessione di alimenti di origine animale tra imprese del commercio al dettaglio

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l'articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

1. Di stabilire il quantitativo annuo di alimenti di origine animale che può essere fornito unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell'ambito della stessa provincia e province contermini, così come indicato in allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare il fac-simile di registro di carico e scarico di cui all'allegato B che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
4. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F. VSA
(Alberto Tibaldi)



Luogo di emissione	Numero 460	Pag.
Ancona	Data 26/09/2016	2

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Regolamento CE del 29 aprile 2004, n.853,
Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 17 dicembre 2009, n.253
Deliberazione della Giunta Regionale Marche del 31 maggio 2010, n.908
Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n.853/2004 in materia d'igiene
per gli alimenti d'origine animale del 1 agosto 2013

Il regolamento CE n.853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale definisce, all'articolo 1, commi 3 e 5, gli ambiti a cui lo stesso regolamento non si applica e, tra questi, la lettera b), punto ii), del comma 5 prescrive che la fornitura di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio non rientra nel campo di applicazione a condizione che la fornitura costituisca un'attività marginale, localizzata e ristretta.

Con la Deliberazione di Giunta del 31 maggio 2010, n.908 è stato recepito l'Accordo Stato Regioni n.253/2009 relativo alle Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale. Tale atto fornisce, al paragrafo 1, indicazioni dettagliate riguardo alle esclusioni dal campo di applicazione, ribadendo che non rientra nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 853/2004 la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione nell'ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi.

Inoltre la Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n.853/2004 in materia d'igiene per gli alimenti d'origine animale predisposta dalla DG SANTE (ex DG SANCO) della Commissione Europea entra maggiormente nel merito della nozione di attività marginale, localizzata e ristretta e nello specifico così si esprime:

<Questa nozione autorizza i semplici dettaglianti che riforniscono il consumatore finale (ad esempio, i macellai) a fornire alimenti d'origine animale ad un altro esercizio al dettaglio locale, ma unicamente nel quadro delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004. Le prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 (ad esempio, il riconoscimento dello stabilimento, l'apposizione di un marchio d'identificazione) non si applicano a questa situazione. In termini generali, la nozione di "attività marginale, localizzata e limitata" dovrebbe consentire la continuazione delle prassi attualmente vigenti negli Stati membri.

La nozione di "fornitura marginale, localizzata e limitata" deriva dalla constatazione che gli esercizi al dettaglio la cui attività principale è rifornire il consumatore finale commercializzano i loro prodotti a livello locale (anche se il luogo di destinazione è in un altro Stato membro) e non si dedicano quindi al commercio a lunga distanza che richiede maggiore attenzione e controlli, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il mantenimento della catena del freddo. Nel caso di uno Stato membro di grandi dimensioni, non sarebbe perciò rispettato lo spirito del regolamento se la portata geografica della nozione di "fornitura marginale, localizzata e limitata" fosse estesa al suo intero territorio.

La nozione è precisata più in dettaglio nel considerando 13, dove viene specificato che tale fornitura dovrebbe rappresentare solo una modesta parte del fatturato dell'esercizio; gli esercizi riforniti dovrebbero essere situati nelle sue immediate vicinanze e la fornitura dovrebbe vertere soltanto su taluni tipi di prodotti o di esercizi.

Vi sono dettaglianti (ad esempio, i macellai) che producono piccole quantità (in termini assoluti) di alimenti, la maggior parte delle quali destinata ad esercizi di ristorazione e/o altri dettaglianti. In tali casi sarebbe nello spirito del regolamento consentire che si continui ad utilizzare i metodi tradizionali di distribuzione, facendo rientrare nel termine "marginale" la nozione di piccole quantità. Per "marginale"



Luogo di emissione	Numero <i>140</i>	Pag.
Anno	Data <i>26/09/2016</i>	3

si dovrebbe pertanto intendere una piccola quantità di alimenti d'origine animale in termini assoluti o una piccola parte dell'attività dell'esercizio. In ogni caso, la combinazione dei tre criteri previsti dal regolamento dovrebbe consentire di definire in maniera adeguata la maggior parte delle situazioni.>

Sulla base di istanze verbali avanzate dal territorio si ritiene che le indicazioni fornite dai documenti sopracitati sulla corretta interpretazione del termine marginale necessitino, per poter garantire un comportamento uniforme a livello del territorio marchigiano, della definizione di un valore percentuale annuale rispetto al totale dei prodotti lavorati/anno.

Sulla base di quanto sopra esposto

Si propone

1. Di stabilire il quantitativo annuo di alimenti di origine animale che può essere fornito unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell'ambito della stessa provincia e province contermini, così come indicato in allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare il fac-simile di registro di carico e scarico di cui all'allegato B che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
4. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il responsabile del procedimento
(Guglielmo D'Aurizio)



Luogo di emissione	Numero 160	Pag.
Ancona	Data 26/09/2016	4

- ALLEGATI -

È consentita la fornitura di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell'ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotti riferiti ad un valore non superiore al 40% dei prodotti lavorati/anno (anno solare).

Tale percentuale riguarda esclusivamente i prodotti di origine animale per i quali il superamento della stessa comporta l'obbligo del riconoscimento comunitario.

Le imprese che intendono effettuare tale attività dovranno presentare una NIA di modifica di tipologia produttiva, dichiarando le modalità di svolgimento dell'attività nella allegata relazione tecnica; la procedura va inserita all'interno del manuale di autocontrollo.

Tale fornitura deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di confezionamento, conservazione, trasporto, tracciabilità, rintracciabilità, etichettatura (compresa la segnalazione delle sostanze allergeniche).

A tal fine l'OSA dovrà compilare un registro carico e scarico, vidimato dall'Autorità Competente, che possa consentire alla stessa di verificare i quantitativi di prodotti alimentari in questione forniti ad altri dettaglianti locali. Relativamente al carico andranno considerati i quantitativi di prodotto pronto per la commercializzazione.

Il superamento della percentuale sopra definita comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 193/2007.

La mancanza del registro e/o la mancata compilazione di quest'ultimo è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 8 dell'articolo 6 del suddetto decreto legislativo.



REGIONE MARCHE
AGENZIA REGIONALE
SANITARIA

Luogo di emissione	Numero 160	Pag.
Ancona	Data 26/09/2016	5



251657216

REGIONE MARCHE
AGENZIA REGIONALE
SANITARIA

Luogo di emissione
Ancora

Numero 140
Data 26/09/2016

Pag.

6

D.D.P.F. N° DEL...

Allegato B

REG. 853/2004 ART. 1, COMMA 5, LETTERA B) - CESSIONE DI ALIMENTI D IORIGINE ANIMALE TRA IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

REGISTRO CARICO E SCARICO

CARICO					SCARICO	
D.D.T. N° DEL..	DESCRIZIONE MATERIA PRIMA	QUANTITÀ MATERIA PRIMA INTRODotta KG.	RAPPORTO TRA PRODOTTO FINITO E MATERIA PRIMA	QUANTITÀ PRODOTTO FINITO	QUANTITÀ PRODOTTO COMMERCIALIZZATO KG.	Motivo primario utilizzato
.....						